

Trib. Lamezia Terme, sez. penale, sentenza 2 ottobre 2012 (est. G. Spadaro).

BANCAROTTA FRAUDOLENTA - ACCERTAMENTO DELLA DISTRAZIONE - COMPORTAMENTO DELL'IMPRENDITORE - RILEVANZA - SUSSISTE.

In tema di bancarotta fraudolenta, una volta accertato che l'imprenditore ha avuto nella sua disponibilità determinati beni, nel caso in cui egli non renda conto del loro mancato reperimento, né sappia giustificarne la destinazione per effettive necessità dell'impresa, si deve dedurre che gli stessi siano stati dolosamente distratti; ciò in quanto il fallito ha l'obbligo giuridico di fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio. L'imprenditore, dunque, se "autocertifica" la materiale e giuridica disponibilità di un coacervo di rimanenze di magazzino deve poter poi rispondere della loro destinazione, in caso di accertamento dell'AG.

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 2/11/11 il Tribunale di Lamezia Terme disponeva il rinvio a giudizio, per i reati ascritti in rubrica, a carico di S.

Nel corso della prima udienza dibattimentale del 17/2/12, il Collegio, rilevata la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti dell'imputato non comparso, ne disponeva la rinnovazione a cura della cancelleria e a mezzo dei competenti organi di P.G. locali.

In occasione della seconda udienza del 15/5/12, il Collegio dichiarava la contumacia dell'imputato non comparso, eppur regolarmente citato, e rigettava l'eccezione preliminare della Difesa, relativa alla nullità del decreto che dispone in giudizio, di cui all'art. 429 c.p.p., inficiato – a parere del Difensore – da una "superfetazione" dei mezzi di prova, offerti dal PM a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio.

In data 2/10/12, si celebrava la terza udienza dibattimentale, nella quale il PM procedeva alla correzione degli errori materiali contenuti nell'imputazione: in particolare, si rendeva noto che la data della sentenza dichiarativa di fallimento è 18/1/02, e non già 20/12/01; e

l'importo indicato al capo 1), lett. A), invece, è di lire 575.000.000, in luogo di 57.000.000.

Nella medesima sede, venivano escussi il teste B e C e, altresì, acquisiti al dibattimento: l'inventario dei beni della società decotta, la sentenza dichiarativa di fallimento, le relazioni del curatore fallimentare e il verbale di pignoramento mobiliare e di susseguente vendita di beni dell'imputato del 20/4/00. All'esito dell'istruttoria, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni:

- l'Ufficio di Procura chiedendo la condanna dell'imputato alla pena della reclusione di anni 4, riconosciute le aggravanti equivalenti alle attenuanti generiche;

- la Difesa, invece, l'assoluzione con la formula dal Tribunale ritenuta di giustizia ovvero, in subordine il minimo della pena e i benefici di legge, con conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

Dichiarato chiuso il dibattimento, il Collegio si risolveva per la condanna di S, per tutti i reati ascritti in rubrica, alla pena di anni 3 di reclusione, ritenute le generiche equivalenti alla contestata aggravante; nonché al pagamento delle spese processuali e alle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di attività commerciali, dell'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di 10 anni, e all'interdizione dai pubblici uffici per anni 5.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Narrazione dei fatti di causa.

Dall'analisi del materiale probatorio e delle risultanze dibattimentali emerge la seguente ricostruzione sintetica dei fatti di cui è processo. La ditta V sas di S (socio accomandatario col 75% delle quote) & c. svolgeva l'attività commerciale di rivendita di elettrodomestici, apparati audio-video e strumenti tecnologici di varia natura, dislocando la propria attività fra una sede principale, sita in via .. n. .., ed un punto vendita secondario insistente nella stessa città, alla via ..

Dopo una fiorente attività commerciale durata all'incirca dieci anni, entrava, nell'esercizio sociale del 2000, in una profonda crisi aziendale, passando da un fatturato con punte di lire 900 milioni di introiti ad uno di 200 milioni circa (così il narrato della sentenza dichiarativa di fallimento del 18/1/02, corroborato dai relati

d'udienza dei testimoni). Il perdurare dello stato di decozione conduceva l'impresa collettiva al fallimento della medesima e, in estensione (art. 147 l.f.), del socio illimitatamente responsabile S, dichiarato dal Tribunale di Lamezia Terme con sentenza del 18/1/2002.

A seguito dei primi accertamenti espletati dalle Fiamme Gialle e dalla curatrice fallimentare, Avv. B, emergeva che la società in accomandita aveva totalizzato un'esposizione debitoria, verso banche, Agenzia delle entrate e fornitori, di circa 360.000 euro (esattamente 358.050,91, secondo la Relazione di aggiornamento del curatore fallimentare, acquisita in atti), a fronte di una massa attiva, certificata nelle scritture contabili, di 575 milioni di lire, composta principalmente da rimanenze di magazzino.

Nondimeno, giorno 1/3/02, in occasione dell'accesso per la redazione dell'inventario ai locali di v. ..., la curatela fallimentare riusciva a rinvenire – a dispetto del considerevole valore delle giacenze dichiarate dal fallito – soltanto una certa quantità di beni mobili inerenti all'attività svolta dalla sas, numerosi scatoloni vuoti di televisori ed elettrodomestici, una ragguardevole mole di bomboniere e oggettistica da regalo, nonché un'altra licenza commerciale, a nome V, che autorizzava alla vendita di bomboniere e articoli da regalo presso un secondo punto vendita, sito in v. ...

Recatasi in loco, la curatrice fallimentare apprendeva che le mura di v. ..., inizialmente punto vendita della V, erano frattanto divenute un negozio di telefonia e bomboniere, operativo dal novembre del 2001, intestato alla sig.ra F, consorte dell'odierno imputato. Come riferito nella relazione ex art. 33 r.d. 267/42, l'organo fallimentare ivi constatava che la ditta F probabilmente svolgeva un'attività commerciale in parte continuativa della società di persone decotta, come risultava anche da numerose fatture, rinvenute sul posto, intestate alla V e riguardanti la vendita o la consegna di beni rientranti nell'oggetto sociale della sas.

In sospetta contiguità temporale, veniva stipulata, al principio dell'anno 2002, la cessione del contratto di locazione dell'immobile in commento fra V sas e F.

Le ricerche di beni pignorabili, successivamente espletate dagli organi concorsuali, hanno condotto al magro risultato dell'acquisizione di due obsoleti veicoli, marca Seat e Renault (suc-

cessivamente oggetto di vendita forzata), e di un attivo fallimentare rimontante, al 4/10/2005, a euro 950,00 (vedansi rel. di aggiornamento del 14/5/02 e rel. art. 33 cit.).

2. Reato di bancarotta fraudolenta impropria "per distrazione", in concorso con soggetto estraneo alla condotta propria (artt. 110 c.p., 216 n. 1 e 223 r.d. 267/42), di cui al capo 1) dell'imputazione.

I reati di bancarotta, p. e p. dagli artt. 216 e ss del r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, costituiscono una galassia di illeciti penali, la cui trattazione va necessariamente declinata al plurale. Infatti, i crimini in commento sono suscettibili di molte categorizzazioni dogmatiche, basate su diversi criteri discretivi, di cui si darà succintamente conto infra. Il dato accomunante, tuttavia, pur nella molteplicità di fattispecie in cui il delitto di bancarotta si manifesta, è costituito dalla contestuale presenza di un elemento soggettivo (la qualità di imprenditore commerciale, necessaria peraltro anche ai fini della fallibilità dell'impresa) e di uno oggettivo (corrispondente allo stato di insolvenza), ai quali va ad aggiungersi la sentenza dichiarativa di fallimento, precedente o successiva alla condotta, dai più ritenuta un presupposto del reato ovvero una mera condizione di punibilità del fatto.

Altro elemento di omogeneità dei proteiformi reati societari in esame è quello assiologico: i reati, di cui agli artt. 216 e ss. r.d. cit., sono tutti posti a tutela di un unitario bene giuridico, individuato da alcuni nel regolare espletamento della procedura di liquidazione e quindi, in ultima analisi, nell'amministrazione della giustizia; da altri, invece, nell'integrità della par condicio creditorum. Non mancano, infine, voci dottrinali che qualificano le figure in parola come reati plurioffensivi.

Come anticipato, all'unità assiologica fa da contraltare la molteplicità fenomenologica, essendo i reati di bancarotta passibili di diverse classificazioni, alla stregua di almeno quattro criteri distintivi.

In base al soggetto attivo, la bancarotta si dice: propria (artt. 216-222 r.d. 267), se perpetrata dal medesimo imprenditore dichiarato fallito; impropria o societaria, se a commetterla sono soggetti diversi dall'imprenditore colpito dalla sentenza, che ricoprono, in seno alla società,

cariche amministrative, di controllo o lato sensu gestorie (artt. 223 e ss).

Tenendo in conto, invece, il criterio temporale, la bancarotta è: prefallimentare (art. 216, co. 1), se i fatti tipici sono commessi prima della dichiarazione di fallimento (la quale comunque dovrà successivamente intervenire, quale condizione di punibilità o presupposto del fatto); post-fallimentare (co. 2), se la condotta punibile è tenuta nel corso di una già avviata procedura fallimentare.

Un terzo criterio discerne i reati a seconda dell'elemento psicologico, che anima l'autore del misfatto: è fraudolenta (artt. 216 e 223) la bancarotta commessa dall'agente con intenzionalità, ossia con il dolo di raggirare creditori ed esecuzione fallimentare; è, invece, semplice (artt. 217 e 224) quella commessa con colpa, laddove cioè le condotte di depauperamento del patrimonio o di aggravamento dello stato di crisi siano dall'imprenditore commesse per imprudenza, negligenza o imperizia. Si precisa fuggacemente che la *distinctio testé* sceverata è frutto di una voluta semplificazione concettuale, posto che, al di là dell'elemento spirituale, le condotte materiali dei reati di bancarotta fraudolenta e semplice non coincidono del tutto e sono tassativamente descritte, rispettivamente: dagli artt. 216 e 217 per le ipotesi proprie; 223 e 224 per la versione impropria del reato.

L'ultimo e più pregnante criterio è quello della condotta criminosa, che declina l'illecito in tre diverse ipotesi: patrimoniale, documentale e preferenziale.

Risponde di bancarotta (fraudolenta o semplice, propria o impropria) patrimoniale << l'imprenditore che... ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti >> (art. 216, n. 1). Si è soliti scomporre la previsione riportata in due diverse tipologie comportamentali: le condotte di riduzione dell'attivo e quelle di fraudolenta integrazione del passivo.

Quanto al primo novero di comportamenti, la prima fattispecie che viene in rilievo è quella di distrazione, ossia la sottrazione di uno o più beni aziendali alla funzione di garanzia assegnata loro dalla legge (Cass. pen., sez. I, 22 febbraio 2005, n. 6462) ovvero, più analiticamente, l'estromissione di un bene dal patrimonio

imprenditoriale e/o la destinazione di esso ad uno scopo diverso da quello dovuto, con l'effetto di impedirne l'apprensione da parte degli organi del fallimento. Il dirottamento dei valori dell'azienda può essere perpetrato con qualsivoglia modalità, con un atto materiale o giuridico, non dovendosi intendere la condotta di distrazione solo e riduttivamente come una amotio del bene dalla geografia dell'impresa.

L'occultamento, invece, è il nascondimento materiale (al quale è da equiparare, secondo Cass. pen., sez. V, 15 novembre 2007, n. 46921, la soppressione dei documenti probatori di accompagnamento: ossia la cancellazione "anagrafica" dei beni), mentre la dissimulazione è il celamento giuridico, mediante trasferimenti fittizi.

La distruzione corrisponde all'annientamento materiale dei beni ovvero alla loro notevole riduzione di valore, laddove, infine, la dissipazione è lo sperpero dei beni per finalità completamente estranee all'esercizio dell'impresa.

La seconda sfera di comportamenti censurati dall'art. 216, n. 1 coincide con la c.d. fraudolenta integrazione del passivo, cioè l'illecito aumento, il "gonfiamento", delle passività aziendali, mediante esposizione o riconoscimento di passività inesistenti.

Commette, invece, bancarotta documentale (216 n. 2) chi ostacola la procedura esecutiva omettendo di tenere, o tenendoli in modo tale da renderli inintelligibili, libri e scritture contabili. Più precisamente, è punito chi: sottrae (cioè rimuove dai luoghi di abituale conservazione), distrugge, falsifica (materialmente o ideologicamente) le scritture contabili, ovvero le tiene in guisa tale da non rendere possibile – o da renderla estremamente difficoltosa – la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Il concetto di scritture contabili è di solito inteso, almeno con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, in senso ampio: vi rientrano senza dubbio i documenti, la cui tenuta è obbligatoria ex art. 2214 cod. civ., ma anche le scritture in sé facoltative, ma in concreto essenziali ai fini della ricostruzione completa e adeguata del panorama economico e finanziario dell'impresa.

Per completezza ricostruttiva, dà conto accennare, in ultimo, alla bancarotta c.d. preferenziale, peculiare sottotipo di quella fraudolenta,

commessa dal << fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, allo scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione >>.

3. L'imputazione per bancarotta fraudolenta prefallimentare per distrazione.

Alla luce della sinossi teorica sopra intessuta, la condotta dello S, oggetto del capo 1) dell'imputazione, appare quindi ben qualificata dalla Pubblica Accusa. In particolare, quanto ai presupposti del fatto tipico, è indubitabile che la V sas posseda la qualità di impresa commerciale, che la medesima sia stata dichiarata fallita in data 18/1/2002 (giusta sentenza dichiarativa del fallimento depositata in atti) e che, visto l'art. 222 r.d. cit., S sia perciò imputabile per il reato di bancarotta, in quanto socio accomandatario, quindi illimitatamente responsabile, di una società in accomandita.

Ciò premesso, la condotta tenuta dall'imprenditore, consistente nel trasferire in altro luogo merce per un ammontare di 575 milioni del vecchio conio, senza volere o riuscire a fornire all'A.G. e alla curatela fallimentare spiegazioni convincenti circa la sorte dei suddetti beni, ben integra la fattispecie di "distrazione", p. e p. dall'art. 216 n. 1 l.f., e addebitata dal Pubblico Ministero.

A ciò va aggiunto che, come ampiamente dimostrato dalle emergenze dibattimentali, lo S ha continuato a esercitare, dapprima autonomamente e probabilmente anche dopo per il tramite della ditta individuale di sua moglie, l'attività della società fallenda, così creando un canale di deflusso dei beni, che dalla procedura esecutiva incombente su v. .. venivano convogliati presso la "copertura" di v. ...

Le narrate circostanze inverano il reato di bancarotta fraudolenta, poiché: da un lato, l'accomandatario, a tutt'oggi, non ha ancora rivelato l'effettiva destinazione dell'oltre mezzo miliardo di lire di giacenze di magazzino scomparse dalla sede principale della V; dall'altro, è dimostrato che lo S, "fiutato" l'imminente fracasso societario, ha bruscamente interrotto – sul limitare dell'anno 2000 – gli affari di via ..., per continuare a esercitare un'identica attività "sottobanco", all'interno delle mura di v.

Le prove non possono condurre ad altro risultato. Infatti, le teste B, curatrice fallimentare, riferisce (fonoregistrazioni del 2/10/12, pagg.

6-8) di aver trovato in via ..., all'atto di accedere per la redazione dell'inventario, in data 1/3/02: una certa quantità di beni mobili inerenti all'attività svolta dalla sas, scatoloni vuoti di televisori/elettrodomestici, oggettistica e bomboniere (oggetti per i quali V nemmeno possedeva la licenza di vendita e rientranti, peraltro, nell'oggetto sociale dell'attività di F, in via ...) e un'altra licenza a nome V per una seconda sede in v. .. (già divenuta quella della ditta individuale di F).

A dispetto del misero relictum rinvenuto dalla curatrice, invece, secondo le indagini della G.d.f., dalle scritture contabili risultavano, prima della dichiarazione di fallimento, rimanenze di beni per un ammontare di 575.000.000 di lire, mentre la massa attiva complessivamente rinvenuta dagli organi fallimentari nel 2002 si era ridotta al risicato ammontare di 940-980 euro, senza che sia mai emersa, o lo S abbia mai fornito, prova di atti di alienazione a terzi dei suddetti beni residui (fonoreg. pag. 12).

In piena assonanza con quella della curatrice fallimentare è la narratio dell'altro teste d'accusa, il luogotenente della Guardia di Finanza ..., a dire del quale in fase d'indagine la G.d.f. ha rinvenuto le scritture contabili dell'anno '99, dalle quali risultavano giacenze di magazzino per << 570 [milioni di lire] e dispari >> (recte: lire 575.000, come asseverato da un'informativa della Guardia di finanza dell'8/9/00 e ribadito nella sentenza di fallimento, di cui è copia in atti); un invenduto, a dire del militare, sproporzionato rispetto ai volumi d'affari (che << viaggiavano sugli 800 milioni >>) degli anni precedenti, in particolare del 1998. Dei beni in parola non si ha traccia, essendo – come già visto - risultate negative le ricerche in tal senso della Guardia di finanza e della curatrice fallimentare (fonoreg. del 2/10/12, pagg. 22 e 23).

Ancora, le scritture della società di persone si arrestano all'anno 1999, ma risulta che l'attività sia proseguita, come già anticipato, anche oltre tale anno e con certezza fino a giugno 2000, come si evince dalle svariate fatture e relate di consegna dei fornitori, tutte a nome V, rinvenute nei locali di v. .. e testimonianti l'esistenza di una continuativa attività commerciale. E' interessante sottolineare, a tal riguardo, che la sas – riferisce sempre la teste B - era, nel

suo ultimo anno e mezzo di vita (quindi nell'annata 2000-2001), fiaccata da una forte esposizione debitoria, principalmente nei confronti di istituti di credito e Agenzia delle entrate (ibidem, pag. 10; v. anche produzioni documentali).

Il citato Lgt delle Fiamme Gialle testimonia, inoltre, che la nuova attività di via .. (di cui era, e forse è ancora, formalmente titolare la moglie del fallito, F) è stata intrapresa nel novembre del 2001 o, se non proprio in quel mese, << in concomitanza... con la chiusura dell'altra >>, ossia la V (ibidem, pag. 25).

Quanto emerso nel corso dell'istruzione autorizza il Collegio a prospettare la seguente ricostruzione dei fatti: avvedutosi che la propria società navigava in cattive acque, fiaccata com'era da un passivo che avrebbe raggiunto, in capo al 2002, i 360.000 euro, lo S cessa ufficialmente l'attività di via .. nell'anno 1999 (ultimo esercizio registrato nelle scritture contabili), dislocando contestualmente tutti i beni presso il punto vendita di via ... Ivi l'imputato prosegue ad oscuras la precedente attività commerciale, certamente fino al giugno del 2000, vendendo i beni aziendali e così sottraendoli alla disponibilità dei creditori e alla ventura procedura concorsuale.

Nel novembre del 2001, viene costituita una nuova impresa a nome di F, con sede proprio nel vecchio punto vendita di v. ... Questa fase della vicenda merita un'analisi più accurata.

L'Accusa assume come dato certo il fatto che l'attività V post-1999 sia stata esercitata "sotto copertura", celata dall'impresa di F, coniuge del fallito. Invero, dal materiale probatorio a disposizione del Collegio (id est: fatture contabili e ricevute di scarico merci dell'anno 2000 recanti l'indirizzo di via ...; testimonianza del lgt ..) emerge una ricostruzione storica lievemente diversa. Infatti, se è pacifico che lo S abbia, in fase prefallimentare, distratto i beni da via .. e li abbia venduti in via ..., va tuttavia osservato che – secondo il teste C – l'attività di F sia stata intrapresa solo nel novembre del 2001, quindi ben un anno dopo la data di dismissione dell'azienda di via Non si può pertanto, a stretto rigore, parlare di un'attività "di copertura".

Nondimeno, al Tribunale non è sfuggita la singolare coincidenza che l'attività della F sia iniziata proprio a ridosso della sentenza di falli-

mento, come asseverano le prove testimoniali e la copia di un contratto di locazione dello stabile di via .. (prima locato alla V), stipulato dalla coniuge del fallito nel gennaio del 2002.

Il Giudice può, per presunzione logica, congetturare che la ditta F abbia assolto al ruolo, come si usa dire nel fiorito gergo delle scienze economiche anglosassoni, di "newco" (abbr. di new corporation), ossia un nuovo soggetto economico creato al fine di proseguire l'attività lucrativa della vecchia impresa ("good company"), la quale nel contempo viene svuotata di ogni utile e attività, divenendo una sorta di scatola vuota con un patrimonio di soli debiti ("bad company"). La tempestività con cui è costituita la nuova azienda appare evidente se si pensa che la prima udienza fallimentare è stata celebrata il 5/12/01.

La parziale rimodulazione dell'ipotesi accusatoria prospettata dal PM non infirma, tuttavia, l'accertata responsabilità dell'imputato per le condotte distrattive. Prova ne sia il fatto che, quando viene pronunciato il fallimento, ossia il 18/1/02, gli organi della procedura rinvencono ormai, nel patrimonio sociale, pochi articoli – molti dei quali invendibili, scatoloni vuoti, la certificazione contabile di rimanenze di magazzino per mezzo miliardo di vecchie lire, la cui ubicazione non verrà mai rivelata dal fallito, e una massa passiva di 360.000 euro.

La dinamica delle manovre elusive dello S e la lesta tempistica nel procedere allo "smantellamento" della vecchia società, sì da renderla un guscio vuoto economicamente inutile per la procedura fallimentare, alla continuativa dismissione delle rimanenze e all'istituzione, in concorso con la moglie, di una nuova impresa compiacente, dimostrano con fin troppa chiarezza l'istinto di autoconservazione patrimoniale dell'imputato (che, presagendo il fallimento, ha immediatamente distratto i beni dell'azienda dalla legittima aggressione dei creditori) e, in definitiva, il dolo di frode, che anima la norma, di cui all'art. 216. Quest'ultima richiede, come noto, il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di sottrarre l'attivo fallimentare agli organi esecutivi e di neutralizzare la garanzia dei creditori. Il dolo, insomma, è lampante.

4. L'impianto accusatorio appena tratteggiato supera senza incertezze l'esame critico della

Difesa. Quest'ultima lamenta che nessuno, né il curatore fallimentare, né la Guardia di Finanza, né l'Autorità Giudiziaria, abbia mai "sorpreso" l'imputato nell'atto di trasporre i beni dalla loro naturalis sedes ad altra, e confuta la prova logica che, dalla dichiarazione nelle scritture contabili di rimanenze per 575 milioni di lire e dal loro mancato rinvenimento nelle mura della sede sociale da parte dell'AG, inferisce la condotta di distrazione. Si contesta, in particolare, che « Nessuno è stato in grado di riferirlo per averlo direttamente appreso, direttamente percepito, direttamente accertato questa circostanza » e si prospetta, altresì, lo scenario alternativo nel quale « le giacenze sono state, praticamente sono andate soggette ad esecuzioni mobiliari come esemplificativamente dimostra il verbale di pignoramento che abbiamo esibito in atti » (conclusioni all'udienza del 2/10/12, pag. 47).

Quanto al primo rilievo, la Difesa certamente non ignora l'orientamento granitico della Suprema Corte, che "avalla" la prova presuntiva adottata dallo scrivente Collegio e che ben viene compendiata dalla recentissima Cass. 17696/12: « in tema di bancarotta fraudolenta, una volta accertato che l'imprenditore ha avuto nella sua disponibilità determinati beni, nel caso in cui egli non renda conto del loro mancato reperimento, né sappia giustificarne la destinazione per effettive necessità dell'impresa, si deve dedurre che gli stessi siano stati dolosamente distratti; ciò in quanto il fallito ha l'obbligo giuridico di fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio ». L'imprenditore, dunque, se "autocertifica" la materiale e giuridica disponibilità di un coacervo di rimanenze di magazzino deve poter poi rispondere della loro destinazione, in caso di accertamento dell'AG.

Decisiva appare la considerazione che l'imprenditore, soggetto all'escussione fallimentare, ha verso la curatela e i creditori precisi obblighi di rendicontazione (« l'amministratore ha l'onere di rendere conto al curatore, in concreto e con prove, della destinazione data ai beni del patrimonio sociale, pena, in difetto, la possibilità di utilizzare l'inadempimento come motivo di presunzione della contestata distrazione », Cass. pen., sez. V, 5 luglio 2005, n. 29515).

Del resto, anche logicamente, opinando come la Difesa, la probatio risulterebbe, per l'Accusa e per la curatela (nel diverso contesto della procedura di esecuzione generale e collettiva) diabolica: lo Stato dovrebbe dimostrare, non solo che i beni fisicamente non sono più al loro posto, ma anche la sorte precisa cui l'imprenditore li ha destinati; in tal modo, al prevenuto basterebbe, per paralizzare ambo le procedure, penale e fallimentare, occultare o distrarre l'attivo, limitandosi a opporre "non possideo quia non possideo", asserragliandosi così in un silenzio autoassolutorio.

Del tutto inedita appare, poi, la prospettiva di una prova "esemplificativa" offerta dalla Difesa: l'imprenditore, invero, non deve limitarsi a provare che parte dei suoi beni è finita nella falci di una procedura esecutiva individuale e, per il resto, affermare che la prova della suddetta circostanza valga come esempio per il resto dell'asse non rinvenuto. La prova "liberatoria" deve essere completa.

A onor del vero, dal materiale probatorio emerge sul punto la seguente verità: che « Sono state promosse sedici esecuzioni mobiliari quindici con esito negativo, l'unica eccezione riguarda l'esecuzione recante R.E. 156/2000, promossa dalla D spa » per un monte di beni di lire 36.618.000; e che « Non è risultata, da una verifica effettuata presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Lamezia Terme, alcuna esecuzione immobiliare promossa nei confronti della società fallita o del socio » (Relazione di aggiornamento della curatela fallimentare). Non, dunque, un'impresicata pletora di esecuzioni forzate, che avrebbero consumato l'asse della società, bensì quindici rimaste senza effetto e una sola andata "a buon fine", che ha espropriato e venduto beni per un valore lontanissimo dall'attivo inventurato, dichiarato nei documenti contabili di fine 1999.

Ancora, nelle medesime conclusioni si cerca di confutare che l'attività di via ... sia occultamente proseguita, a partire dal 2000, in via .., affermando – in primo luogo - trattarsi di operazione perfettamente lineare, in quanto, innanzitutto, la sas fallenda era in possesso di licenza commerciale anche in questo secondo punto vendita; e che – in secondo luogo - comunque le perduranti consegne nel corso dell'anno 2000 presso il ridetto punto vendita sono da

considerarsi effettuate << per errore, per un'omessa, per un'inerzia negli aggiornamenti dei dati contabili e della società fallita e dei fornitori >> (conclusioni del 2/10/12, pag. 45).

La prima affermazione va ritenuta inconferente: se una società si disloca su due punti vendita, la sua attività cessa e per l'uno, e per l'altro; inoltre, la sede indicata nella sentenza di fallimento è via ..: seguitare nella vendita di prodotti in un altro luogo, seppur coperto da licenza della Camera di commercio, ben integra la condotta di distrazione di beni destinati alla soddisfazione dei creditori.

La seconda prospettazione difensiva è, invece, immaginifica e non sorretta da evidenze neppure indiziarie, oltre che in aporia con la prima prospettazione; delle due, l'una: o l'attività commerciale poteva proseguire, poiché Sposaro possedeva licenza anche in v. Marconi, o le consegne, ivi effettuate dopo la "chiusura" degli affari, sono state frutto di errore da parte dei fornitori.

5. Circostanza aggravante, di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, r.d. 267/1942: aver commesso il fatto, di cui al capo 1) dell'imputazione, in concorso con il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Per la sussistenza del fatto di bancarotta documentale si rimanda infra al capo a esso dedicato.

6. Reato di bancarotta fraudolenta documentale (110 c.p. e 216, n. 2, l. f.).

Trova accoglimento presso codesto Collegio l'imputazione, elevata a carico di . S, di << aver tenuto le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari della società >>.

La curatrice fallimentare, escussa all'udienza del 2/10/12, come del resto già visto, riferisce il mancato rinvenimento delle scritture contabili post '99, relative alla fase "peri-fallimentare", durante la quale l'accomandatario in stato di decozione ha seguito l'attività commerciale, alienando beni distratti dall'attivo fallimentare. Del suddetto esercizio irregolare dell'impresa non v'è traccia nei libri contabili ex art. 2214 cod. civ. della V sas. In parole più semplici, la società ha completamente omesso di tenere la contabilità obbligatoria, pur conti-

nuando a gestire il commercio, quantomeno fino al mese di giugno del 2000.

Le uniche tracce di attività contabile consistono in una frammentaria congerie di fatture e bolle d'accompagnamento, ritrovate peraltro in luogo diverso da quella che è la sede legale della società dichiarata alla procedura fallimentare.

Dinanzi alla richiesta di lumi avanzata dall'organo liquidatore, S affermava genericamente di aver effettuato pagamenti ad alcuni creditori, rifiutandosi però di rivelare entità del saldo e identità dei beneficiari, così impedendo alla curatrice di agire in revocatoria fallimentare (fonoregistrazioni dell'udienza del 2/10/12, pag. 13).

Al di là dell'incontrastabile oggettività del fatto tipico, è agevole arguire anche la sussistenza del dolo specifico di voler << procurare a sé... un ingiusto profitto o... recare pregiudizi ai creditori >>, laddove si pensi al fatto che S ha occultato ai creditori beni per un valore assai ragguardevole, per giunta alienandoli e godendo dei derivanti profitti.

Nemmeno in tale caso, secondo il libero convincimento del Giudice, paiono pregevoli le exceptiones della Difesa dell'imputato. Infatti, è ormai verità processuale che l'attività commerciale è, a detta anche della medesima Difesa, formalmente cessata nei primi mesi del 2000; che la prima udienza fallimentare è del 5/12/00 e che la V ha proseguito occultamente la propria attività presso altra sede.

Orbene, la verità dibattimentale appare in diametrico contrasto con la tesi dell'insussistenza del fatto di bancarotta documentale, sostenuta nelle conclusioni difensive (verbale dell'udienza del 2/10/12, pag. 45), le quali finiscono per "suicidarsi" logicamente laddove, da un lato, rivendicano la regolarità delle scritture, poiché la cessazione dell'attività imprenditoriale sarebbe coincisa con l'apertura del processo fallimentare (5/12/2000), mentre, dall'altro, fanno notare che l'attività produttiva è effettivamente cessata nei primi mesi del 2000.

Paiono al Tribunale inconfutabili le seguenti osservazioni: i libri e la contabilità societaria devono accompagnare pedissequamente l'attività di impresa; ergo, asserire che non vi sia irregolarità, perché l'attività effettiva è << continuata fino a non più tardi i primi mesi del 2000 >> è una contraddizione in ter-

mini: la contabilità è regolare solo ed esclusivamente se registra, in maniera puntuale, precisa e veritiera, ogni movimento economico dell'operatore, fino all'esatto momento della chiusura degli affari, e non già "più o meno" in coincidenza con la fine dell'impresa. In altre parole, se l'attività è proseguita fino al giugno del 2000 (ancorché nascostamente), le scritture non possono fermarsi al dicembre del 1999.

7. Quantificazione della pena.

Al netto della circostanza aggravante contestata, ritenuta dal Tribunale equivalente alle attenuanti generiche (riconosciute essenzialmente in ragione dell'incensuratezza dell'imputato e del fatto che le di lui azioni sono state mosse – è da credersi – dallo stato di difficoltà economica, generato da contingenze di mercato, che hanno inferto un colpo fatale a un'impresa un tempo florida), il Collegio decidente reputa di dover contenere al minimo edittale la pena irrogata, in ragione di una prognosi di capacità a delinquere, che rassicura il Giudice circa il fatto che il reo verosimilmente non commetterà più reati. In tal senso, inoltre, si è ritenuto minusvalente, rispetto all'indagine personologica di cui sopra, l'elemento soggettivo del dolo, nel caso di specie invero piuttosto intenso.

Si ritiene, quindi, congruo condannare l'imputato alla pena di anni 3 di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante.

Accede ex lege l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5, dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni 10.

La complessità delle questioni trattate ed il carico di lavoro del Collegio giustificano l'assegnazione del termine per il deposito della presente motivazione.

PQM

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara S .. colpevole del reato ascrittogli in rubrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni 3 (tre) di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 216 e 223 R.D. 267\1942 applica all'imputato le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci.

Visto l'art. 29 c.p. applica all'imputato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p. indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Lamezia Terme 2 ottobre 2012

*